


IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER IL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Biennio economico 2008-2009

A collection of approximately 12 handwritten signatures and initials, scattered in the lower right quadrant of the page. The signatures are written in black ink and vary in style, including some that appear to be stylized or abbreviated. They are arranged in a loose, non-linear pattern.

Articolo 1
Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la presente ipotesi di accordo si applica al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. La presente ipotesi di accordo concerne il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica.



A collection of approximately 12 handwritten signatures and initials in black ink, arranged in a loose, roughly circular pattern in the lower right quadrant of the page. The signatures vary in style, from simple initials to more complex, cursive-like marks.

Articolo 2
Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2008, gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006 - 2007, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

| Direttivi | incremento mensile lordo dal 1° gennaio 2008 | Nuovo stipendio annuo lordo dal 1° gennaio 2008 |
|---|--|---|
| | euro | euro |
| Direttore Vicedirigente con scatto 26 anni | 13,94 | 27.365,87 |
| Direttore Medico-Vicedirigente con scatto 26 anni | 13,94 | 27.365,87 |
| Direttore Ginnico-Sportivo Vicedirigente con scatto 26 anni | 13,94 | 27.365,87 |
| DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI | 13,24 | 26.001,81 |
| DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI | 13,24 | 26.001,81 |
| DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI | 13,24 | 26.001,81 |
| DIRETTORE VICEDIRIGENTE | 12,50 | 24.537,26 |
| DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE | 12,50 | 24.537,26 |
| DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE | 12,50 | 24.537,26 |
| DIRETTORE | 11,43 | 22.431,83 |
| DIRETTORE MEDICO | 11,43 | 22.431,83 |
| DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO | 11,43 | 22.431,83 |
| VICE DIRETTORE | 10,69 | 20.994,02 |
| VICE DIRETTORE MEDICO | 10,69 | 20.994,02 |
| VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO | 10,69 | 20.994,02 |

2. Dal 1° gennaio 2009, gli stipendi annui lordi e gli incrementi mensili del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti al comma precedente, sono rideterminati nei valori di cui alla seguente tabella:

| Direttivi | incremento mensile lordo dal 1° gennaio 2009 | Nuovo stipendio annuo lordo dal 1° gennaio 2009 |
|---|--|---|
| | euro | euro |
| DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI | 113,16 | 28.556,51 |
| DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI | 113,16 | 28.556,51 |

| | | |
|---|--------|-----------|
| DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI | 113,16 | 28.556,51 |
| DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI | 107,01 | 27.127,05 |
| DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI | 107,01 | 27.127,05 |
| DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI | 107,01 | 27.127,05 |
| DIRETTORE VICEDIRIGENTE | 80,54 | 25.353,74 |
| DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE | 80,54 | 25.353,74 |
| DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE | 80,54 | 25.353,74 |
| DIRETTORE | 73,63 | 23.178,23 |
| DIRETTORE MEDICO | 73,63 | 23.178,23 |
| DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO | 73,63 | 23.178,23 |
| VICE DIRETTORE | 68,91 | 21.692,66 |
| VICE DIRETTORE MEDICO | 68,91 | 21.692,66 |
| VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO | 68,91 | 21.692,66 |

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2008 ai sensi del comma 1.

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'indennità prevista in caso di vacanza contrattuale dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, relativo al biennio economico 2006-2007.

The bottom right of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately 10-12 distinct marks, including what appear to be full names and initials, some written in a cursive style and others more blocky or scribbled.


Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 della presente ipotesi di accordo sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché di quella prevista dall'art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario del personale direttivo a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dall'anno 2010.

A collection of approximately 12 handwritten signatures and initials in black ink, arranged in a loose grid pattern. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. They appear to be official approvals or signatures of various individuals.

Articolo 4
Indennità di rischio

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006 – 2007, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:


| Direttivi | incremento mensile lordo dal 1° gennaio 2009 | Nuova indennità mensile lorda dal 1° gennaio 2009 |
|---|--|---|
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI | 24,05 | 692,05 |
| DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI | 24,05 | 692,05 |
| DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI | 24,05 | 692,05 |
| DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI | 24,05 | 692,05 |
| DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI | 24,05 | 692,05 |
| DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI | 24,05 | 692,05 |
| DIRETTORE VICEDIRIGENTE | 24,05 | 692,05 |
| DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE | 24,05 | 692,05 |
| DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE | 24,05 | 692,05 |
| DIRETTORE | 22,03 | 634,03 |
| DIRETTORE MEDICO | 22,03 | 634,03 |
| DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO | 22,03 | 634,03 |
| VICE DIRETTORE | 20,41 | 587,41 |
| VICE DIRETTORE MEDICO | 20,41 | 587,41 |
| VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO | 20,41 | 587,41 |

2. Le misure mensili di cui al comma precedente sono corrisposte per tredici mensilità.

The bottom right of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately 10-12 distinct marks, including full names and initials, some of which appear to be official or administrative signatures.

Articolo 5
Fondo di produttività


1. Il Fondo di produttività per il personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, come incrementato dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, è aumentato dalle seguenti risorse annue:
 - a) per l'anno 2008: 7.400,00 euro;
 - b) per l'anno 2009: 28.100,00 euro.
2. Gli importi di cui al comma precedente non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso.
4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

Articolo 6
Indennità operativa per il soccorso esterno

1. A decorrere dall'anno 2010, la quota parte delle risorse di cui all'art. 17, comma 35-quinques, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pari ad euro 228.000, confluisce nel Fondo di produttività per il personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 per la corresponsione di specifiche indennità operative ai fini della valorizzazione di una più efficace attività di soccorso pubblico.
2. Le risorse di cui all'art. 4 comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota dell'1,21% vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'integrazione del Fondo di cui al primo comma per essere utilizzate per le finalità indicate dal medesimo comma.
3. Le indennità di cui al comma 1 vengono attribuite, con le modalità previste dall'articolo 30, comma 4, del D.P.R. 7 maggio 2008, per le attività legate ai servizi da svolgere all'esterno della sede di servizio e allo svolgimento di compiti indispensabili all'organizzazione, al coordinamento, alla gestione operativa ed alla garanzia della sicurezza delle attività legate al soccorso pubblico, ed al personale direttivo inserito in turno.
4. Le integrazioni del Fondo di cui al comma 1 con risorse effettivamente affluite all'entrata di bilancio, relative a prestazioni svolte nell'anno 2009, saranno utilizzate con le modalità e per le attività di cui al comma precedente.
5. Le somme di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately seven distinct marks, including a large signature on the right side and several smaller initials or signatures on the left and bottom center.

Articolo 7
Patti per il soccorso

1. Le risorse di cui all'art. 4 comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato nella quota del 1,03% vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'integrazione del Fondo di produttività per il personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, per essere utilizzate ai fini all'attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali per assicurare il miglioramento della qualità del servizio di soccorso prestato dal personale.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, per gli anni 2009 e 2010, verranno utilizzate prevalentemente per retribuire il concorso del personale direttivo nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al dirigente dell'ufficio.
3. Le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma precedente sono stabilite in apposito accordo decentrato a livello nazionale.
4. Per gli anni successivi la destinazione delle risorse di cui al comma 1 sarà stabilita in appositi accordi decentrati a livello nazionale.

recep

Handwritten signatures and initials in black ink, including the word "recep" written vertically.

Articolo 8
Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2008, gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006 – 2007, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

| Dirigenti | incremento mensile lordo dal 1° gennaio 2008 | Nuovo stipendio annuo lordo dal 1° gennaio 2008 |
|--|--|---|
| | <i>Euro</i> | <i>euro</i> |
| DIRIGENTE GENERALE | 25,63 | 50.307,56 |
| DIRIGENTE SUPERIORE | 20,50 | 40.246,00 |
| DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO | 20,50 | 40.246,00 |
| DIRIGENTE SUPERIORE GINNICO SPORTIVO | 20,50 | 40.246,00 |
| PRIMO DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI | 20,19 | 39.642,28 |
| PRIMO DIRIGENTE MEDICO CON SCATTO 26 ANNI | 20,19 | 39.642,28 |
| PRIMO DIRIGENTE GIN. SPORTIVO CON SCATTO 26 ANNI | 20,19 | 39.642,28 |
| PRIMO DIRIGENTE | 20,04 | 39.340,48 |
| PRIMO DIRIGENTE MEDICO | 20,04 | 39.340,48 |
| PRIMO DIRIGENTE GINNICO SPORTIVO | 20,04 | 39.340,48 |

2. Dal 1° gennaio 2009, gli stipendi annui lordi e gli incrementi mensili del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti al comma precedente, sono rideterminati nei valori di cui alla seguente tabella:

| Dirigenti | Incremento mensile lordo dal 1° gennaio 2009 | Nuovo stipendio annuo lordo dal 1° gennaio 2009 |
|---|--|---|
| | <i>euro</i> | <i>euro</i> |
| DIRIGENTE GENERALE | 191,67 | 52.300,04 |
| DIRIGENTE SUPERIORE | 228,33 | 42.739,96 |
| DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO | 228,33 | 42.739,96 |
| DIRIGENTE SUPERIORE GINNICO SPORTIVO | 228,33 | 42.739,96 |
| PRIMO DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI | 151,03 | 41.212,36 |
| PRIMO DIRIGENTE MEDICO CON SCATTO 26 ANNI | 151,03 | 41.212,36 |

| | | |
|--|--------|-----------|
| PRIMO DIRIGENTE GIN. SPORTIVO CON SCATTO 26 ANNI | 151,03 | 41.212,36 |
| PRIMO DIRIGENTE | 149,88 | 40.898,56 |
| PRIMO DIRIGENTE MEDICO | 149,88 | 40.898,56 |
| PRIMO DIRIGENTE GINNICO SPORTIVO | 149,88 | 40.898,56 |

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2008 ai sensi del comma 1.

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2001 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'indennità prevista in caso di vacanza contrattuale dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, relativo al biennio economico 2006-2007.


The bottom right of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately 10-12 distinct marks, including what appear to be full names and initials, some of which are quite stylized and difficult to decipher. The marks are scattered across the lower right quadrant of the document.

Art. 9
Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 6 della presente ipotesi di accordo sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché di quella prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.




A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the bottom right portion of the page. The signatures vary in style, including some that appear to be initials or stylized names.

Art. 10

Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato


1. Il Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato di cui all'articolo 8 del D.P.R. 29 novembre 2007, continua ad essere alimentato dalle risorse di cui all'art.38, comma 1, del D.P.R. 7 maggio 2008 ed è ulteriormente aumentato dalle seguenti risorse annue:
 - anno 2008: 17.900 euro;
 - a decorrere dall'anno 2009 di 112.700 euro.
2. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione ed all'utilizzo del predetto Fondo previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 9 del D.P.R. 29 novembre 2007, anche in relazione alla graduazione degli incarichi di funzione disposta, ai sensi dell'art. 77 del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con Decreto del Ministro dell'Interno 3 marzo 2008.
3. La retribuzione di posizione e rischio per la parte fissa resta fissata nella misura prevista dall'art. 9 comma 2 del D.P.R. del 29 novembre 2007 e per la parte variabile vengono utilizzate le risorse di cui al comma 1.
4. A decorrere dall'anno 2010, la quota parte delle risorse di cui all'art. 17, comma 35-quinques, della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, pari ad euro 76.000, confluisce nel Fondo di cui al comma 1 per essere utilizzata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.
5. Le risorse di cui all'art. 4 comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota dello 0,41% vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui al primo comma per essere utilizzate per le medesime finalità indicate dal comma 4.
6. Gli importi di cui ai commi 1 e 4 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2008 di cui al comma 1 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

A collection of approximately ten handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the bottom right portion of the page. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. They appear to be official endorsements or approvals.

Art. 11


Ulteriori risorse per il fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato

1. Le risorse di cui all'art. 4 comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota dello 0,67% vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'integrazione del Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato per il personale dirigente di cui all'articolo 8 del D.P.R. 29 novembre 2007, per essere utilizzate ai fini di assicurare il miglioramento della qualità del servizio di soccorso prestato dal personale.
2. Le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma precedente e la relativa destinazione sono stabilite in appositi accordi decentrati a livello nazionale.

A collection of approximately ten handwritten signatures and initials in black ink, scattered in the bottom right quadrant of the page. The signatures vary in style, including some that appear to be stylized or abbreviated. One signature is notably large and complex, while others are smaller and more straightforward.

Art. 12
Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continua ad applicarsi, ove non in contrasto con il decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo ed in quanto compatibile con le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la disciplina contrattuale relativa al predetto personale.




A collection of handwritten signatures and initials, including a large 'B' on the left, a 'C' in the center, and various other scribbles and initials on the right and bottom.

Il Governo, preso atto degli atti di impegno assunti, in ragione della particolare specificità di tutto il personale del comparto dei vigili del fuoco e soccorso pubblico a margine della manovra finanziaria di cui alla legge n.122/2010, di conversione in legge del decreto legge n. 78/2010, volti a chiarificare le voci retributive non facenti parte del tetto retributivo di cui all'articolo 9, comma 1 del predetto provvedimento legislativo, nonché dell'impegno assunto a fronte dell'articolo 9, comma 21, in ordine al completo riconoscimento economico e giuridico delle promozioni e degli adeguamenti retributivi nel triennio 2011 — 2013,

SI IMPEGNA

- a dare completa attuazione all'atto di impegno assunto in ordine all'articolo 9, comma 1, finalizzato a chiarificare le voci retributive da escludere dal tetto retributivo in linea con la volontà politica già assunta dai Ministeri interessati;
- a promuovere in tempi ragionevolmente contenuti, anche con l'inserimento della previsione in un veicolo legislativo d'urgenza, per finanziare le eventuali deficienze che si dovessero riscontrare nei confronti del fondo di cui all'articolo 8, comma 11 bis, finalizzato a dare completa attuazione all'impegno ed alla volontà politica già espressa dall'Esecutivo nelle sedi istituzionali e non, per attribuire gli emolumenti completi derivanti da promozioni o dalla dinamica salariale;
- ad aprire in tempi ragionevolmente contenuti un tavolo tecnico presso il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione per dare rapido impulso all'istituzione di forme di previdenza complementare in ambito comparto.

Three handwritten signatures in black ink are positioned horizontally below the text. The first signature on the left is highly stylized and appears to be 'R. Sc'. The middle signature is a large, complex, and somewhat abstract scribble. The signature on the right is more legible and appears to be 'Polino'.